INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 28-05-2012

Messaggio n. 9096

OGGETTO: **Assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale degli ex monopoli di Stato. Adeguamento contrattuale CCNL industria alimentare del 22 settembre 2009, quarta ed ultima decorrenza: 1° giugno 2012.**

Premessa
L'articolo 9 del DM n. 88/2002, nell'individuare le prestazioni erogate dal Fondo in oggetto e le relative modalità di quantificazione, stabilisce - al comma 3 - che "nell'ipotesi in cui i rapporti di lavoro degli aventi diritto al fondo siano in futuro disciplinati da altra contrattazione collettiva in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 283/98, l'ammontare delle voci retributive utili per la quantificazione dell'assegno sarà convenzionalmente considerato con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato a ordinamento autonomo e sue successive evoluzioni, ovvero dai contratti delle società di provenienza".

CCNL industria alimentare del 22 settembre2009

Come riportato nel messaggio n. 25537 del 9 novembre 2009, in data 22 settembre 2009 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'industria alimentare per gli anni 2009/2012.
In conseguenza di ciò, ai sensi del citato articolo 9, viene adeguato l'importo dell'assegno straordinario in favore degli aventi diritto.
In particolare, i benefici economici riguardano i lavoratori ammessi al Fondo di solidarietà nell'anno 2007, inquadrati nella categoria contrattuale degli alimentaristi titolari di prestazioni straordinarie vigenti alle decorrenze previste dal contratto.

Decorrenza 1° giugno 2012

1) Modalità di attribuzione del beneficio sugli assegni straordinari in essere

Per l'attribuzione del beneficio economico sugli assegni straordinari vigenti, viene utilizzata l'apposita procedura di ricostituzione automatica.
Il nuovo importo previsto per la decorrenza 1° giugno 2012 sarà corrisposto con la mensilità di luglio 2012, unitamente agli arretrati spettanti al 30 giugno 2012.

2) Determinazione e consultazione dei conguagli

Gli arretrati calcolati per la decorrenza contrattuale 1° giugno 2012, possono essere consultati da GAPNE, indicando nel campo "FUNZIONE" la lettera "C", e nella procedura ARTE con la dicitura "Conguaglio arretrati".
L'attribuzione dell'incremento è stata, inoltre, memorizzata su Diario, accessibile da GAPNE, indicando nel campo "FUNZIONE" la lettera "D", con il codice 0581 - "Ricostituzione batch conguagli contratto BAT".
L'elenco delle posizioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione "0581"– "RICOSTITUZIONI BATCH D'UFFICIO", la categoria interessata e la data del 14 maggio 2012.

3) Mensilità di luglio 2012

Il nuovo importo lordo relativo alla prima decorrenza contrattuale viene corrisposto ai beneficiari dalla rata di luglio 2012.
Con il pagamento di luglio 2012 vengono corrisposti anche gli arretrati spettanti.
Nel segmento GP8, viene registrato:
l'importo lordo del conguaglio in GP8MD53E con l'indicazione del codice 122 in GP8MD52;
l'importo netto del conguaglio in GP8MD53E con l'indicazione del codice 133 in GP8MD52.

4) Comunicazione dell'aumento contrattuale

La comunicazione agli interessati viene inviata a cura della Sede di competenza.

Il presente messaggio ha rilevanza esterna e, pertanto, viene pubblicato sul sito internet dell'Istituto.

Il Direttore Generale
Nori